

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4171}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIORI, SODANO, ALAGNA, ALBERINI, ALIBRANDI, AMODEO, ANSELMI, ARMEL-
LIN, ARTESE, BALZARDI, BARBALACE, BARONTINI, BASSANINI, BELLUSCIO,
BENEDIKTER, BERNARDI GUIDO, BODRATO, BONETTI, BONFERRONI, BORG-
GLIO, BREDÀ, BRUNI, CAPRILI, CARELLI, CARLOTTO, CARRUS, CASATI, CA-
SINI PIER FERDINANDO, CHERCHI, CIOCIA, CIOFI degli ATTI, COMIS, CONTE
CARMELO, COSTA SILVIA, CRIVELLINI, CRUCIANELLI, CURCI, D'ACQUISTO,
DA MOMMIO, DAL MASO, DE LUCA, DE MARTINO, DUTTO, FIANDROTTI,
FONTANA, FOTI, FRANCESE, FRANCHI ROBERTO, GARAVAGLIA, GARGANI,
GIOIA, LAGANÀ, LENOCI, LEONE, MINERVINI, MONGIELLO, MORA, NAPOLI,
NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO, ORSINI GIANFRANCO, PAGANELLI, PA-
RIGI, PERUGINI, PERRONE, PICCHETTI, PIREDDA, POCHETTI, POGGIOLINI,
POLLICE, PUJIA, QUIETI, RABINO, RAVASIO, RICCIUTI, ROSSATTINI, RUBI-
NACCI, RUSSO GIUSEPPE, SALERNO, SARETTA, SCAIOLA, SERAFINI, SINESIO,
SPINI, STEGAGNINI, VISCO, ZOSO, ABETE, AGOSTINACCHIO, ALOI, ARISIO,
BADESI POLVERINI, BARBERA, BIONDI, BOSCO BRUNO, BOSCO MANFREDI,
BROCCA, CAFARELLI, CARIA, CASALINUOVO, CECI BONIFAZI, CIAFARDINI,
CITARISTI, COLONI, COLUMBA, DEL DONNO, DEL MESE, EBNER, FELISETTI,
FERRARI BRUNO, FIORINO, GIANNI, GRANATI CARUSO, GUNNELLA, LA
RUSSA, LO BELLO, MACALUSO, MADAUDO, MALVESTIO, MANCHINU, MANCINI
VINCENZO, MANNA ANGELO, MANNUZZU, MASINA, MAZZONE, MELELEO, MI-
CHELI, MIGLIASSO, NEBBIA, NICOTRA, PALLANTI, PASQUALIN, PEGGIO, PER-
NICE, PISICCHIO, PORTATADINO, POLI BORTONE, PRETI, QUERCIOLI, RADÌ,
RAUTI, REGGIANI, RIGHI, RUFFOLO, RUSSO RAFFAELE, SALATIELLO, SAN-
TINI, SAVIO, SCOVACRICCHI, SPATARO, TAGLIABUE, TANCREDI, TRAPPOLI,
TREBBI ALOARDI, URSO, VECCHIARELLI, VISCARDI, VITI, ZOPPI**

Presentata il 13 novembre 1986

**Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di
trasporto pubblico e divieto di propaganda pubblicitaria
di prodotti da fumo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — In un paese civile i cittadini devono essere al tempo stesso tutelati ed informati sui danni del fumo e pur lasciando a ciascuno la facoltà di regolarsi da sé liberamente, è tuttavia dovere dello Stato e della società fare che ogni cittadino sia edotto nella misura più ampia possibile sui pericoli e

sulle conseguenze cui fumando va fatalmente incontro.

I danni derivanti dal fumo di tabacco sono ormai documentati con assoluta certezza e spesso anche quantificati.

Infatti non è più posta in dubbio l'influenza che l'abuso di fumo ha nel favorire il cancro polmonare e così anche nel

determinare malattie cardiovascolari, dell'apparato respiratorio, del sistema nervoso, dell'intestino e del sistema cutaneo.

In tutte le nazioni civili le iniziative volte a limitare il fumo si sono notevolmente sviluppate per pervenire ad una diminuzione delle patologie connesse al fumo; numerosi sono infatti gli Stati che hanno emanato leggi restrittive del consumo del tabacco e avviato campagne educative e di prevenzione con risultati positivi.

Identiche finalità ha la presente proposta di legge volto anch'esso a promuovere una riduzione del consumo del tabacco, e quindi a favorire un miglioramento delle condizioni di vita e di salute della popolazione. Tale scopo è perseguito non solo avviando una revisione della legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico, che vietando il fumo in determinati ambienti tutela parzialmente la salute pubblica (infatti non comprende numerosi locali in cui è invece maggiore la esposizione alla inalazione da fumo), ma anche attraverso il rafforzamento della normativa intesa a vietare qualsiasi forma, diretta ed indiretta, di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo, che ovviamente ha come effetto principale quello di incrementare l'uso del tabacco.

Per quel che concerne il primo aspetto, si evidenzia che tra le motivazioni che hanno contribuito al movimento di opinione che tende ad interdire il fumo nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto la più rilevante è la diffusione di nuove osservazioni che dimostrano l'esistenza di notevoli rischi per la salute associati al « fumo passivo ».

Il Comitato dell'Organizzazione mondiale della sanità di esperti nella lotta antitabacco indica, nel suo studio sul tabagismo involontario, che il fumo laterale (quello che sfugge dalla estremità di una sigaretta accesa) contiene una quantità cinque volte maggiore di ossido di carbonio, tre volte di catrame e nicotina, quattro volte di benzopirene e quarantasei volte di ammoniaca, senza contare che si

rilevano concentrazioni più alte di molte altre sostanze nocive. È stato accertato, infatti, che le nitrosamine, che sono potenti cancerogeni negli animali, sono presenti in concentrazione più elevata nel fumo laterale che in quello centrale.

Un altro rilevante motivo che induce ad estendere la normativa che vieta di fumare nei locali pubblici è la consapevolezza acquisita circa i diritti del non fumatore; infatti, considerato che, in certi Paesi, come pure in Italia, la maggioranza della popolazione è costituita da non fumatori, la difesa della loro salute acquista sempre più considerazione.

In Svezia l'Associazione nazionale sul tabagismo e la Sanità hanno effettuato infatti nel 1980 una inchiesta sulle abitudini degli adulti in materia di fumo; si è constatato che la percentuale dei fumatori abituali diminuisce lentamente. Per gli uomini la percentuale che era del 53 per cento nel 1970 è caduta progressivamente fino al 31 per cento nel 1980. Per le donne l'evoluzione verso l'alto della proporzione di fumatrici abituali è attualmente finita e dopo un massimo del 34 per cento nel 1978 è ricaduta al 32 per cento nel 1979 e al 26 per cento nel 1980.

In Italia l'indagine statistica sulle condizioni di salute della popolazione e sul ricorso ai servizi sanitari - ISTAT 1983 - indica che solo il 31,1 per cento della popolazione adulta fuma, raffrontato ad un 7,7 per cento di ex fumatori e ad un 61,2 per cento di non fumatori.

È infatti l'interesse che hanno i non fumatori, sempre più numerosi, a beneficiare di un ambiente non contaminato da fumo che induce a prendere in considerazione la possibilità di estendere la proibizione del fumo ad un numero sempre più ampio di locali pubblici e di mezzi di trasporto.

Con la presente proposta di legge viene, pertanto, ulteriormente ampliato il novero dei locali pubblici o aperti al pubblico a cui è applicato il divieto in questione, con una più dettagliata individuazione di tipologie di genere dei locali e con la significativa previsione del divieto stesso anche per gli ambienti di lavoro,

al chiuso, sia pubblici che privati, con la facoltà di riservare appositi locali ai fumatori.

In tale ottica anche l'eventuale individuazione di altre fattispecie concrete nell'ambito del genere è delegificata, demandandosi ad un decreto presidenziale l'eventuale estensione del divieto di fumare.

In coerenza alle anzidette norme sul divieto di fumo nei locali pubblici si pone la necessità di apportare alla normativa in vigore sostanziali mutamenti sia per una mirata informazione dei fumatori, sia al fine di scoraggiare la propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo, in qualsiasi forma, sia diretta che indiretta, con qualunque mezzo venga effettuata (stampa, radio, televisione) oppure attraverso la distribuzione di *depliants* o di altro materiale pubblicitario.

Occorre, inoltre, evitare che l'intento pubblicitario possa essere raggiunto in via indiretta attraverso l'uso del marchio o del simbolo che distingue i prodotti da fumo, considerato che attualmente si è fatto ricorso a tale espediente con l'intento di aggirare il divieto posto dalla legge per conseguire in tal modo effetti pubblicitari indiretti.

Va ricordato al riguardo che la prima legge in materia (legge 10 aprile 1962, n. 165) che stabiliva con un articolo unico pene pecuniarie per chi trasgrediva il divieto di pubblicità di prodotti da fumo, perse il suo carattere punitivo per la progressiva svalutazione della moneta nazionale e per tale motivo fu, a suo tempo, disattesa da produttori, distributori ed editori.

Data l'esiguità della pena, tale legge fu aggiornata con successivo decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito nella legge 22 febbraio 1983, n. 4, che si è limitato ad inasprire le sanzioni previste dalla precedente legge, senza, per altro, riuscire a porre freno al dilagante fenomeno della pubblicità dei prodotti da fumo.

Parimenti con le norme che si sottopongono al Parlamento si persegue la finalità di interesse pubblico di assicurare una effettiva e precisa informazione tec-

nico-scientifica dei fumatori sui contenuti dei vari prodotti da fumo, evidenziando, altresì, sotto l'aspetto sanitario, la nocività del fumo attraverso una esplicita menzione sulle unità di condizionamento dei vari prodotti di un messaggio del Ministero della sanità, ed inoltre si introduce l'obbligo di indicare i dati quantitativi, per unità di prodotto, della nicotina, del catrame e dell'ossido di carbonio, nonché delle altre componenti tossiche e dannose presenti nei prodotti in questione.

La presente proposta di legge è così articolata: divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico (Capo I, articoli 1-6); divieto di propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo (Capo II, articoli 7-11); norme finali (Capo III, articoli 12-16).

Con l'articolo 1 vengono individuate le tipologie degli ambienti e identificati i locali ove viene limitata la possibilità di fumare. Viene infatti, fra l'altro, previsto che nei luoghi di lavoro il divieto operi, ad eccezione dei locali riservati ai fumatori e con le facoltà di installare un idoneo impianto di condizionamento dell'aria. Negli esercizi commerciali di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande potranno poi essere previsti ambienti riservati ai non fumatori.

Con decreto presidenziale, su proposta del Ministro della sanità, il divieto di fumare potrà essere esteso ad altri locali pubblici o aperti al pubblico e mezzi di trasporto.

Con l'articolo 2 vengono dettate disposizioni per assicurare l'osservanza del divieto di cui al precedente articolo.

Con gli articoli 3, 4 e 5 è prevista la possibilità, per taluni locali, di ottenere la deroga dall'osservanza del divieto di fumare se provvisti di idonei impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione, rispondenti ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 18 maggio 1976. Il Ministero della sanità può inoltre, con proprio decreto, provvedere all'aggiornamento dei limiti di temperatura, umidità relativa, velocità e tempo di rinnovo dell'aria. Vengono, inoltre, individuate le

autorità competenti ad emanare i provvedimenti di sospensione e di revoca della sospensione dall'esenzione dell'osservanza del disposto di cui all'articolo 1.

Con l'articolo 6 vengono fissate le sanzioni amministrative da comminare ai trasgressori delle disposizioni previste nel primo titolo della legge in esame.

Con l'articolo 7 si vuole vietare qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo, indipendentemente dal mezzo con cui essa viene realizzata e, quindi, sia che venga effettuata attraverso la stampa, sia che si realizzi con altri mezzi di comunicazione sociale quali la radio, la televisione, le proiezioni nelle sale di spettacolo, l'affissione di manifesti o di pannelli pubblicitari, ecc. Onde evitare, poi, che l'intento pubblicitario possa essere raggiunto indirettamente con accorgimenti connessi all'uso del marchio o del simbolo che contraddistinguono i prodotti da fumo, con il secondo comma dell'articolo si è inteso vietarne anche la semplice riproduzione, totale o parziale, avvenga essa nel corso di manifestazioni sportive o su oggetti di uso comune, nonché l'utilizzazione, per altri prodotti o servizi, del marchio o simbolo o denominazione che distingue i prodotti da fumo.

Nell'articolo 8 si precisa che non costituisce propaganda pubblicitaria l'esposizione dei prodotti da fumo nelle mostre degli apparecchi automatici di distribuzione, nonché nelle scaffalature poste all'interno e non all'esterno, dei locali adibiti a rivendita dei prodotti del tabacco.

Il comma 2 prevede, inoltre, l'obbligo di collocare nei locali di vendita una scritta indicante il divieto di somministrazione di tabacco ai minori di anni 16, divieto già esistente nella legislazione italiana.

L'articolo 9, al fine di mettere in guardia il consumatore sui danni che l'uso del tabacco può arrecare alla salute, prescrive che entro 24 mesi su tutte le unità di condizionamento dei prodotti da

fumo venga riportata la frase « Il Ministero della sanità informa che il fumo è nocivo ». Con tale norma è parimenti previsto che nello stesso termine di 24 mesi debbano essere indicati sulle confezioni i dati quantitativi, per unità di prodotto, di nicotina, catrame ed ossido di carbonio, nonché delle altre componenti tossiche e dannose presenti nei sigari e nelle sigarette.

L'articolo 10 prevede che con decreto del Ministro della sanità, di concerto con quello delle finanze, ogni anno vengano resi noti i valori medi, per ogni tipo di sigaretta, in nicotina, catrame e ossido di carbonio.

Il comma 2 prevede l'adozione di un decreto per la fissazione delle modalità di analisi.

L'articolo 11 punisce chiunque trasgredisca al divieto di propaganda pubblicitaria ed inoltre, il produttore, l'importatore ed il venditore di unità di condizionamento mancanti delle prescrizioni di cui all'articolo 9.

L'articolo 12 stabilisce che per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nella presente legge si provvede a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Lo stesso articolo 12 individua l'autorità competente ad erogare le sanzioni, a provvedere al sequestro dei mezzi con i quali è effettuata la propaganda ed eventualmente alla confisca dei prodotti sequestrati pertinenti alla violazione.

L'articolo 13 attribuisce al Ministro della sanità, quale valida remora alla trasgressione, la facoltà di disporre la sospensione per un periodo da sei mesi ad un anno dei prodotti che siano incorsi nella violazione delle norme sulla pubblicità.

L'articolo 14 regola la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui agli articoli 6, 8 e 11 della legge.

L'articolo 15, considerato che la presente proposta di legge ridisciplina sia la materia del divieto di fumare nei locali

pubblici e sui mezzi di trasporto, che quella della propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo, abroga l'articolo 25 del testo unico sulla protezione e l'assistenza della maternità e infanzia approvato con regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2136, la legge 11 novembre 1975, n. 584, e

l'articolo 8 della legge 22 febbraio 1983, n. 52, nonché ogni altra disposizione incompatibile.

L'articolo 16 stabilisce che la nuova disciplina entra in vigore sei mesi a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

DIVIETO DI FUMARE IN LOCALI PUBBLICI
O APERTI AL PUBBLICO
E SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO.

ART. 1.

1. È vietato fumare:

a) nei locali adibiti a degenza dei malati, a visita medica, a diagnostica, a terapia, a riabilitazione e nei relativi spazi di accesso e di transito degli ospedali e delle altre strutture sanitarie pubbliche e private, nonché nei locali di attesa che non siano espressamente riservati ai fumatori, nelle cucine e nei locali ove avviene la preparazione del cibo;

b) nei locali adibiti ad attività didattica o ricreativa e negli spazi di accesso e di transito per detti locali delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università ed istituti universitari, nonché nelle sale di riunione non riservate espressamente ai fumatori;

c) negli autoveicoli adibiti a pubblico servizio per il trasporto collettivo di persone, nelle vetture autofilotramviarie, nelle funicolari aeree e terrestri, negli aeroplani limitatamente ai voli di linea sulle rotte nazionali, nei compartimenti e nei veicoli ferroviari ad unico ambiente riservati ai non fumatori, nei compartimenti a cuccette ed in quelli delle carrozze-letto, durante il servizio di notte, occupati da più di una persona, nelle stazioni ferroviarie, autofilotramviarie, metropolitane, portuali, marittime ed aeroportuali limitatamente ai locali chiusi, sempre che questi ultimi non siano dotati di idonei impianti di condizionamento e con esclusione degli ambienti di dette stazioni espressamente riservati ai fumatori;

d) nei locali al chiuso adibiti a sale di spettacolo cinematografico o teatrale, a sale da ballo, a sale corse, a sale di riunione o assembramento, ad attività sportiva o ricreativa, nonché a musei, a biblioteche o a sale di lettura, a pinacoteche e a gallerie di arte aperte al pubblico;

e) negli ambienti di lavoro al chiuso, pubblici o privati, destinati all'uso di più persone, eccettuati i locali riservati ai fumatori, e fatta salva la facoltà di avvalersi della deroga prevista dall'articolo 3;

f) negli uffici pubblici aperti al pubblico;

g) negli esercizi commerciali di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, limitatamente agli ambienti riservati ai non fumatori, ove previsti.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono essere individuati altri locali pubblici o aperti al pubblico e mezzi di trasporto a cui estendere il divieto di fumare.

ART. 2.

1. Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine interno dei locali indicati all'articolo 1, nonché i conduttori dei locali di cui al comma 1, lettera *d)*, di tale articolo curano l'osservanza del divieto e sono tenuti ad esporre, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.

ART. 3.

1. Il conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, può ottenere l'esenzione dall'osservanza

del disposto di cui al medesimo articolo qualora installi un impianto di condizionamento dell'aria o un impianto di ventilazione rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).

2. A tal fine deve essere presentata al sindaco apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento, contenente le caratteristiche tecniche di installazione e di funzionamento.

3. L'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare è autorizzata dal sindaco, sentito il responsabile del servizio di igiene pubblica della competente unità sanitaria locale.

4. I limiti di temperatura, umidità relativa, velocità e tempo di rinnovo dell'aria nei locali indicati all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), in base ai quali devono funzionare gli impianti di condizionamento o di ventilazione, sono indicati nel decreto del Ministro della sanità del 18 maggio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 20 maggio 1976. All'aggiornamento di tali disposizioni si provvede con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

ART. 4.

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare le misure di cui all'articolo 140 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nei casi:

a) che si contravvenga a quanto disposto dall'articolo 2;

b) che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano efficienti.

2. Indipendentemente dai provvedimenti adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, l'autorizzazione alla esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista all'articolo 3, comma 3, è sospesa dal sindaco nei casi di cui alla lettera *b*) del comma 1.

3. La sospensione può essere revocata dal sindaco, sentito il responsabile del servizio di igiene pubblica della competente unità sanitaria locale, dopo la constatazione dell'efficienza dell'impianto in esercizio qualora la domanda in tal senso venga presentata dal conduttore del locale.

4. Nei casi di ripetute violazioni delle disposizioni contenute nella lettera *b*) del comma 1 o di violazioni particolarmente gravi, il sindaco può revocare, sentito il responsabile del servizio di igiene pubblica della competente unità sanitaria locale, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista dall'articolo 3, comma 3.

ART. 5.

1. Sono a carico del conduttore di uno dei locali indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera *d*), tutte le spese necessarie per l'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 4.

ART. 6.

1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 15.000 a lire 45.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, le persone indicate all'articolo 2 che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 4, comma 1, lettera *b*).

CAPO II.

DIVIETO DI PROPAGANDA PUBBLICITARIA
DI PRODOTTI DA FUMO.

ART. 7.

1. La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, effettuata con qualunque mezzo, sia in forma diretta che indiretta, è vietata.

2. Rientrano nel divieto la riproduzione, totale o parziale, del marchio o simbolo che distingue i prodotti da fumo, anche se non accompagnata da motti o diciture miranti a diffondere il consumo dei prodotti medesimi, e l'utilizzazione totale o parziale per altri prodotti o servizi del marchio o simbolo o denominazione che distingue i prodotti da fumo.

3. È fatto divieto di fumare negli studi televisivi durante le riprese televisive. Ai trasgressori di tale divieto ed a coloro cui compete l'obbligo di farlo rispettare, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6.

ART. 8.

1. Non rientra nel divieto di cui all'articolo 7 l'esposizione dei prodotti da fumo e dei prodotti accessori per l'uso del tabacco, quali pipe, accendini, portacigarette, bocchini e simili, nei distributori automatici o nelle apposite scaffalature installate all'interno dei locali adibiti a rivendita o punti di vendita debitamente autorizzati.

2. Chi pone in vendita prodotti da fumo ha l'obbligo di collocare in evidenza all'interno dei locali una scritta con il divieto di vendita o di somministrazione di tabacco ai minori di anni 16.

3. I trasgressori del disposto di cui al comma 2 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000.

4. Il secondo comma dell'articolo 730 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Soggiace all'ammenda sino a lire un milione chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni sedici ».

ART. 9.

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su tutte le unità di condizionamento dei prodotti da fumo deve essere riportata a cura del produttore, a caratteri ben leggibili e comunque di altezza non inferiore a millimetri 2, la frase: « Il Ministero della sanità informa che il fumo è nocivo ».

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, la frase indicata al comma 1 può essere modificata.

3. Entro il termine previsto dal comma 1, sulle confezioni di sigari e sigarette debbono essere, inoltre, indicati i dati quantitativi, per unità di prodotto, del contenuto di nicotina, catrame ed ossido di carbonio, nonché delle altre componenti tossiche e dannose presenti nei sigari e nelle sigarette.

4. Con decreto del Ministro della sanità sono fissati i limiti di tolleranza per le principali componenti tossiche e dannose individuate nell'unità di prodotto rispetto a quelle indicate sulle unità di condizionamento.

ART. 10.

1. Con decreto del Ministro della sanità, emanato di concerto con il Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono inoltre resi noti ogni anno i valori medi in nicotina, catrame e ossido di carbonio per ogni tipo di sigaretta inserita nella tariffa di vendita di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro della sanità, emanato di concerto con il Ministro delle finanze, sono fissate le modalità di effettuazione dei campionamenti e delle analisi di cui al comma 1 e sono individuati ulteriori dati e risultati analitici da riportare sulle unità di condizionamento, nonché le relative caratteristiche grafiche.

ART. 11.

1. Chi trasgredisce al divieto di propaganda pubblicitaria previsto dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

2. Chiunque fabbrica, introduce nello Stato per vendere, detiene per vendere o vende unità di condizionamento senza osservare le prescrizioni di cui al comma 1 dell'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 30 milioni.

3. Chiunque produce, detiene per vendere o commercia confezioni di sigarette e di sigari prive delle indicazioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

4. Il produttore che immette in commercio unità di condizionamento dei prodotti da fumo il cui contenuto in sostanze tossiche e dannose supera i limiti di tolleranza fissati col decreto del Ministro della sanità di cui al comma 4 dell'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000.000 a lire 100.000.000.

CAPO III.

NORME FINALI.

ART. 12.

1. All'accertamento degli illeciti amministrativi di cui alla presente legge provvedono i competenti organi di polizia.

2. Il prefetto può procedere al sequestro dei mezzi attraverso i quali è effettuata la propaganda ovvero la vendita illegale e delle unità di condizionamento che non osservino le prescrizioni di cui all'articolo 9 o le indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 10.

3. Con il provvedimento che applica la sanzione può essere disposta la confisca dei prodotti sequestrati che sono pertinenti alla violazione a cui il provvedimento si riferisce. Ove trattasi di tabacchi lavorati trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni.

4. All'applicazione delle sanzioni amministrative previste nella presente legge si provvede a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. È individuata nel prefetto l'autorità competente di cui agli articoli 14 e 18 della citata legge n. 689 del 1981.

6. Per l'accertamento delle infrazioni al divieto di fumare nell'ambito dei servizi di pubblico trasporto terrestre e per l'applicazione delle relative sanzioni si osservano le disposizioni del titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

ART. 13.

1. Il Ministro della sanità sentito il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può disporre la sospensione per un periodo da sei mesi ad un anno del prodotto da fumo oggetto della pubblicità, quando nei confronti del produttore o dell'importatore, o di un suo rappresentante, agente, o incaricato, è applicata con provvedimento definitivo la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11.

ART. 14.

1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui agli articoli 6, 8 e 11 sono versati all'erario con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previ-

sione dell'entrata e sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per essere destinati alla informazione e alla educazione sanitaria, nonché a ricerche finalizzate alla prevenzione della patologia da fumo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Per i proventi delle sanzioni amministrative comminate per infrazioni al divieto di fumare nell'ambito dei servizi di pubblico trasporto terrestre si applicano le disposizioni dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

ART. 15.

1. Sono abrogati l'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, approvato con regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, la legge 11 novembre 1975, n. 584, e la legge 10 aprile 1962, n. 165, come sostituita dall'articolo 8 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

ART. 16.

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.